

(N. 2513)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRANZA, TURCHI, BARBARO, CROLLALANZA, FERRETTI,
MARINA, PRESTISIMONE, RAGNO, TRIGONA.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1958

Autorizzazione del Capo dello Stato ai fini dei procedimenti penali
nel regolamento della posizione degli ordinari diocesani nello Stato italiano.

ONOREVOLI SENATORI. — Dal giorno storico della soluzione della questione romana fra la Santa sede e lo Stato italiano, pur nei contrasti che talora affiorarono durante il periodo di assestamento, mai insorsero questioni della portata di quelle che oggi si vanno dibattendo.

In special modo una, quella relativa alla posizione degli Arcivescovi e Vescovi nello Stato, riveste particolare gravità e richiede un sollecito regolamento poichè essa costituisce un punto vulnerabile per l'ordine interno e può assurgere a ragione permanente di potenziale discordia.

Lo Stato italiano, nel riconoscere agli Ecclesiastici una posizione di particolare deferenza, assunse impegno di rivedere la propria legislazione al fine di armonizzare le direttive alle quali si inspiravano il Trattato e il Concordato.

La posizione degli Arcivescovi e dei Vescovi, quali funzionari « ordinari diocesani », considerata nello spirito degli Accordi poichè essi vengono scelti e nominati dalla Santa sede e prestano giuramento di fedeltà allo Stato italiano nelle mani del Capo dello Stato, andava esaminata e definita in sede costituente.

La natura del Magistero pastorale, in una nazione cattolica quale è l'Italia, interessa sommamente lo Stato; infatti agli Arcivescovi e Vescovi è riconosciuto pieno diritto di comunicare liberamente con la Santa sede, con il Clero e con i fedeli della propria zona di influenza spirituale e pienezza di esercizio della giurisdizione ecclesiastica.

Il carattere sacro della investitura ed il vincolo del giuramento determinano una situazione del tutto particolare la quale, in attesa di un compiuto e definitivo regolamento sulla ba-

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se di opportune chiarificazioni fra la Santa sede e lo Stato italiano, va per intanto armonizzata nel quadro dei principi generali vigenti, dal che deriva che va estesa agli Ordinari diocesani la stessa posizione giuridico-morale che lo Stato riconosce ai Prefetti ed agli ufficiali di Governo in genere.

Si tratta di una soluzione che la Santa sede, in linea di provvisorietà, può accettare, perché essa è diretta ad attuare sul piano legislativo, in relazione ai riconoscimenti in atto delle prerogative delle alte gerarchie ecclesiastiche, il pieno e libero diritto all'esercizio del Magistero pastorale nello Stato italiano ed è intesa altresì a creare una situazione di intervento diretto del Capo dello Stato italiano.

Naturalmente l'intervento del Capo dello Stato nell'esame di merito dei fatti penalmente rilevanti relativi all'esercizio del Magistero pastorale, è destinato ad investire ogni aspetto

delle complesse questioni poste dal Trattato e dal Concordato.

Un esame di così vasta e delicata portata non può essere demandato se non a Colui il quale, per la somma dei poteri che racchiude, è il solo che possa farlo e che possa adempirvi compiutamente.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge diretto a conseguire un regolamento, come si è detto provvisorio, della posizione degli Ordinari diocesani nello Stato italiano, vuole derimere le questioni recentemente insorte nell'auspicio di un sano e stabile equilibrio nei rapporti fra la Santa sede e lo Stato italiano; equilibrio quanto mai necessario per la tranquillità della Nazione italiana.

È da queste considerazioni che trae ragion d'essere il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione nella speranza che esso risponda alle finalità che l'hanno ispirato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Non possono essere sottoposti a procedimento penale, senza autorizzazione del Capo dello Stato, previo parere del Consiglio di Stato, gli Ordinari diocesani, per fatti relativi all'esercizio del ministero pastorale.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.